

**PROGETTO DI DECRETO DEL GOVERNO DELLA COMUNITÀ FRANCESE SULLA
PROTEZIONE DEI MINORI DAI PROGRAMMI TELEVISIVI CHE POTREBBERO
NUOCERE AL LORO SVILUPPO FISICO, MENTALE O MORALE**

Il Governo della Comunità francese,

visto il decreto del 4 febbraio 2021 relativo ai servizi di media audiovisivi e ai servizi di condivisione video, e in particolare l'articolo 2.5-1, sezione 1;

visto il parere del comitato consultivo del Consiglio superiore dell'audiovisivo del 28 agosto 2025;

visto il parere dell'ispettorato delle finanze del 30 aprile 2025;

visto l'accordo del ministro del Bilancio del 16 maggio 2025;

vista la prova di genere effettuata il 26 marzo 2025;

visto il parere del Consiglio di Stato, del 4 novembre 2025, in applicazione dell'articolo 84, sezione 1, paragrafo 1, comma 2, delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinate il 12 gennaio 1973;

vista la procedura d'informazione eseguita a norma della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

su proposta del ministro dei Media;

in seguito a delibera;

DECRETA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Classificazione dei programmi

Sezione 1. Ogni fornitore di servizi mediatici deve classificare i propri programmi in base all'età al di sotto della quale non è consigliabile che siano visti da un minore e in base alla natura dei contenuti potenzialmente dannosi per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

La classificazione in base all'età avviene secondo le seguenti categorie:

1. Tutte le categorie di pubblico: programmi per tutti i tipi di pubblico;
2. Categoria 6 anni: programmi non raccomandati per i minori di età inferiore a 6 anni;
3. Categoria 10 anni: programmi non raccomandati per i minori di età inferiore a 10 anni;
4. Categoria 12 anni: programmi non raccomandati per i minori di età inferiore a 12 anni;
5. Categoria 16 anni: programmi non raccomandati per i minori di età inferiore a 16 anni;
6. Categoria 18 anni: programmi non raccomandati per i minori.

La classificazione per natura del contenuto è effettuata in base alle seguenti categorie, in ordine decrescente di sensibilità: violenza, ansia, sesso, uso di sostanze che creano dipendenza, linguaggio volgare e discriminazione. Un programma può rientrare in più di una categoria di contenuti.

Sezione 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il fornitore di servizi mediatici istituisce, all'interno della propria organizzazione e secondo le proprie procedure, un comitato di visione responsabile della classificazione dei propri programmi.

Entro dieci giorni dalla costituzione del comitato di visione, il fornitore di servizi mediatici comunica la composizione del comitato alla Commissione di autorizzazione e di controllo del CSA. Qualsiasi variazione nella composizione del comitato deve inoltre essere notificata entro dieci giorni alla Commissione di autorizzazione e di controllo del CSA.

Sezione 3. I programmi sono classificati sulla base di una guida ai criteri stabilita dal ministro competente per i media.

In caso di modifica della guida ai criteri, il fornitore di servizi mediatici deve effettuare una nuova classificazione nel momento in cui valuta la possibilità di ritrasmettere il programma.

Il fornitore di servizi mediatici può classificare le opere audiovisive presentate come serie fiction, documentari e animazione dopo aver visionato una selezione di episodi. La classificazione delle serie è determinata dagli episodi campionati, adottando la categoria di età più alta. Ogni stagione di una serie, tuttavia, è classificata separatamente. In caso di classificazione basata su un campione di episodi, il fornitore di servizi mediatici rimane responsabile della classificazione assegnata a ciascun episodio, compresi gli episodi la cui classificazione avrebbe dovuto essere diversa da quella scelta nel campionamento.

Sezione 4. In deroga alla sezione 1, i seguenti programmi non sono soggetti ad alcuna classificazione:

1. trasmissioni di competizioni ed eventi sportivi, ad eccezione di sport da combattimento ad alto rischio, ovvero quegli sport da combattimento le cui regole consentono esplicitamente di infliggere colpi intenzionali e la cui pratica comporta un rischio significativo di danni all'integrità fisica o mentale dei partecipanti;
2. programmi di notizie;
3. concerti di musica;
4. programmi trasmessi in diretta, anche nel caso in cui tali programmi siano ritrasmessi dopo la loro registrazione e l'offerta catch-up di tali programmi.

Sezione 5. Il fornitore di servizi mediatici registra la classificazione di ciascun programma in una banca dati organizzata dal ministro responsabile dei media.

Se un programma è già stato classificato come da sezione 3, il fornitore di servizi mediatici può utilizzare tale classificazione, a meno che non ritenga che la classificazione già effettuata non corrisponda alla propria valutazione della classificazione del programma sulla base della griglia dei criteri di cui alla sezione 3. In quest'ultimo caso, il fornitore di servizi mediatici codifica nella banca dati anche la propria classificazione.

Articolo 2. Indicazione del contenuto del programma

Sezione 1. Ogni programma delle categorie 6, 10, 12, 16 o 18 anni è indicato dal fornitore di servizi mediatici utilizzando pittogrammi indicativi dell'età e della natura dei contenuti, come illustrato nell'allegato al presente decreto.

Un programma inserito nella categoria adatta a tutti non dovrebbe essere segnalato da un pittogramma indicante l'età e la natura dei pittogrammi di contenuto, ad eccezione del pittogramma relativo al linguaggio volgare, che deve essere visibile quando il programma lo richiede.

Il pittogramma relativo all'età deve essere visibile durante l'intera trasmissione del programma, compresi i titoli di coda, oltre che in tutti i trailer relativi al programma.

I pittogrammi relativi alla natura del contenuto devono apparire per 10 secondi all'inizio del programma e dopo ogni pausa pubblicitaria, oltre che per l'intera durata dei trailer del programma trasmesso. Se la natura della classificazione del contenuto richiede l'uso di più pittogrammi, devono essere presenti solo due pittogrammi, secondo il metodo di selezione definito nella guida ai criteri, tenendo conto in particolare dell'ordine decrescente di sensibilità di cui all'articolo 1, sezione 1, paragrafo 3.

I pittogrammi sono visualizzati in modo chiaro e con un elevato contrasto in uno dei quattro angoli dello schermo, e soddisfano i seguenti standard minimi:

1. dimensione:
 - a) diametro HD 75 PX,
 - b) diametro SD 50 PX,
 - c) diametro OTT 40 px;
2. colore: bianco puro RGB (255,255,255), HEX #FFFFFF;
3. trasparenza: 0%.

Sezione 2. Un programma o un trailer accessibile all'utente solo dopo aver inserito un codice di accesso parentale non è soggetto alla sezione 1.

Sezione 3. Nei programmi di cui all'articolo 1, sezione 4, a meno che le condizioni della trasmissione in diretta non lo consentano, nel caso di una scena che possa nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori deve essere dato un avvertimento acustico o scritto.

Articolo 3. Norme in materia di trasmissione dei programmi più dannosi

Un programma di categoria 18 anni, e il relativo trailer, se del caso, può essere trasmesso solo alle seguenti condizioni:

- a) tra mezzanotte e le 5 del mattino solo in un servizio lineare criptato trasmesso in modalità analogica;
- b) in qualsiasi momento, in un servizio lineare o non lineare, a condizione che sia accessibile all'utente solo dopo aver inserito un codice di accesso parentale.

Articolo 4. Regole relative ai codici di accesso parentale

Sezione 1. Un fornitore di servizi mediatici di un servizio televisivo che richiede l'inserimento di un codice di accesso parentale di cui all'articolo 2, sezione 2, e articolo 3, di seguito detto «servizio televisivo soggetto a codice parentale», deve trasmettere all'operatore di rete che fornisce le risorse associate al suo distributore i metadati contenenti le informazioni relative alla classificazione per età dei programmi di cui all'articolo 1.

Un operatore di rete che fornisce risorse associate al distributore di un servizio televisivo soggetto a controllo parentale deve garantire la compatibilità del sistema di accesso condizionato di un decoder con i metadati di tale servizio.

Sezione 2. Un sistema di accesso condizionato di un operatore di rete che fornisce risorse associate utilizzato da un distributore deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. La restrizione all'accesso ai programmi della categoria 18 anni deve essere separata dal controllo generale dell'accesso al servizio televisivo e deve essere attiva sin dal primo utilizzo, senza previo intervento dell'utente. Tuttavia, l'utente può quindi avere la possibilità di determinare autonomamente il livello di protezione indicando a partire da quale categoria desidera che venga attivato il blocco;
2. In un servizio lineare, il blocco deve essere attivo per tutta la durata del programma e deve comportare la trasmissione di un'immagine monocromatica a schermo intero, senza suono;
3. Il codice di accesso deve essere dedicato esclusivamente alla disattivazione del controllo parentale, tranne nel caso di un servizio a pagamento, in cui può essere identico al codice di acquisto. Tuttavia, quando l'acquisto del programma consente più visualizzazioni nell'arco di un determinato periodo, il codice di accesso deve essere richiesto prima di ogni visualizzazione;
4. Il codice di accesso parentale deve essere facilmente modificabile in qualsiasi momento dall'utente che detiene il codice di accesso originale;
5. Per impostazione predefinita, l'accesso al programma deve essere automaticamente bloccato nuovamente ogni volta che l'utente interrompe la visualizzazione, tranne quando fa una pausa momentanea lasciando congelata l'immagine sullo schermo.

Sezione 3. Il fornitore di servizi multimediali di un servizio televisivo con controllo parentale deve garantire che il distributore da esso utilizzato abbia messo in atto un sistema che assicuri che il codice di accesso parentale originario sia comunicato esclusivamente a un utente di età pari o superiore a 18 anni.

Sezione 4. Un operatore di rete che fornisce risorse associate a un distributore che offre un pacchetto comprendente un servizio di controllo parentale televisivo da un fornitore di servizi multimediali:

1. con sede in uno Stato membro dell'Unione europea;
2. o con sede al di fuori di uno Stato membro dell'Unione europea ma che utilizza un collegamento ascendente verso un satellite situato in uno Stato membro dell'Unione europea o, in mancanza di ciò, una capacità satellitare messa a disposizione da uno Stato membro dell'Unione europea;
3. o che ricade nella giurisdizione di uno Stato aderente alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera;

deve garantire un sistema di accesso condizionato che consenta un livello di protezione per i minori almeno equivalente a quello fornito dallo Stato in cui ha sede il servizio televisivo.

Articolo 5. Regole relative alle informazioni sui programmi

Sezione 1. Nel comunicare informazioni sui propri programmi alla stampa o a qualsiasi altro canale di comunicazione, un fornitore di servizi mediatici deve attribuire ciascun programma a una delle categorie 6, 10, 12, 16 e 18 anni, con i pittogrammi relativi all'età e alla natura dei contenuti di cui all'articolo 2, sezione 1.

La stessa identificazione deve essere presente anche nelle guide elettroniche ai programmi secondo gli standard minimi di cui all'articolo 2, sezione 1, ultimo paragrafo.

Ai fini del presente paragrafo e della sezione 2, per guida elettronica ai programmi si intende anche il catalogo di un servizio televisivo non lineare.

In deroga al paragrafo 2, l'identificazione dei programmi nelle guide elettroniche ai programmi che dipendono da un sistema software di decodificazione che l'operatore di rete ha deciso di eliminare gradualmente prima della pubblicazione del presente decreto o entro 6 mesi dalla sua pubblicazione, può continuare ad avvenire usando i pittogrammi dell'età di cui al decreto del governo della Comunità francese, del 21 febbraio 2013, relativo alla protezione dei minori dai programmi che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, fino alla cessazione del servizio di tale sistema di decodificazione condizionale.

Sezione 2. Le informazioni relative a ciascun programma contenute in una guida elettronica ai programmi non possono includere, ad eccezione del titolo del programma, termini e immagini che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

In deroga al paragrafo 1, una guida elettronica ai programmi può includere informazioni relative a programmi di categoria 18 anni che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori se l'utente ha la possibilità di bloccare l'accesso a tali informazioni e di sbloccarlo solo dopo l'inserimento di un codice di accesso parentale. La limitazione sulle informazioni relative ai programmi della categoria 18 anni, ad eccezione dei titoli dei programmi, deve essere attiva sin dal primo utilizzo, senza previo intervento dell'utente.

Sezione 3. Ogni fornitore di servizi mediatici mette permanentemente a disposizione degli utenti sul suo sito web una spiegazione del sistema di classificazione e dei pittogrammi relativi all'età e alla natura dei contenuti, facendo riferimento al sito web del ministero della Comunità francese che fornisce anche informazioni su questo argomento.

Sezione 4. I fornitori di servizi mediatici mettono gratuitamente a disposizione del governo spazi pubblicitari per la diffusione di una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare gli spettatori in merito al sistema di classificazione dei programmi. I piani di comunicazione sono definiti in consultazione con i fornitori di servizi mediatici.

Articolo 6. Disposizioni attuative, transitorie e abrogate.

Sezione 1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale belga.

Sezione 2. All'entrata in vigore del presente decreto, i programmi già presenti nel catalogo dei servizi televisivi non lineari e già classificati in conformità al decreto del Governo della Comunità francese del 21 febbraio 2013 relativo alla protezione dei minori dai programmi televisivi che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, non saranno soggetti a una nuova classificazione secondo il presente decreto.

Il paragrafo 1 non si applica ai programmi presenti nel catalogo da oltre 36 mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I programmi i cui diritti di sfruttamento entrano in vigore dopo la data di cui alla sezione 1 sono immediatamente classificati conformemente al presente decreto.

Sezione 3. Il decreto del Governo della Comunità francese del 21 febbraio 2013 relativo alla protezione dei minori dai programmi televisivi che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale è abrogato.

Articolo 7. Disposizioni finali

Il ministro responsabile dei media è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Bruxelles, [data]

Per il Governo della Comunità francese,

Il Ministro-Presidente

E. DEGRYSE

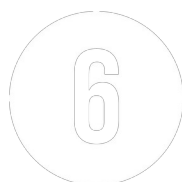
Il ministro dei Media

J. GALANT

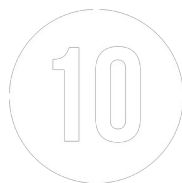
**ALLEGATO AL DECRETO DEL GOVERNO DELLA COMUNITÀ FRANCESE SULLA
PROTEZIONE DEI MINORI DAI PROGRAMMI TELEVISIVI CHE POTREBBERO
NUOCERE AL LORO SVILUPPO FISICO, MENTALE O MORALE**

1. Classificazione dei programmi in base all'età

- Pittogramma per la categoria 6 anni:



- Pittogramma per la categoria 10 anni:



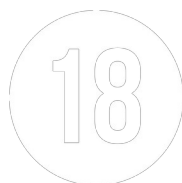
- Pittogramma per la categoria 12 anni:



- Pittogramma per la categoria 16 anni:



- Pittogramma per la categoria 18 anni:



2. Classificazione dei programmi in base alla natura dei contenuti

- Pittogramma indicante violenza:



- Pittogramma indicante ansia:



- Pittogramma indicante sesso:



- Pittogramma indicante l'uso di sostanze che creano dipendenza:



- Pittogramma indicante linguaggio volgare:



- Pittogramma indicante discriminazione:



Da allegare al decreto del Governo della Comunità francese relativo sulla protezione dei minori dai programmi televisivi che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale.

Bruxelles, [data]

Per il Governo della Comunità francese,

Il Ministro-Presidente

E. DEGRYSE

Il ministro dei Media

J. GALANT